

Allegato 1

Avviso ricognitivo aziendale finalizzato alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione previsti dall'art. 1 comma 268 lett. b) della Legge n. 234 del 30/12/2021 come modificato dall'art. 4, comma 3-bis del D.L. n. 202/2024 convertito nella Legge n. 15/2025.

VISTO l'art. 1 comma 268 lett. b) della Legge 234 del 30/12/2021, come successivamente modificato e integrato (in ultimo dalla L. 15 del 21/02/2025);

VISTA la Legge 24 febbraio 2023 n. 14 di conversione, con modificazioni, del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2022 n. 198), con la quale il legislatore estende le disposizioni di cui all'art. 1 comma 268 lett. b) della L. 234/2021;

VISTO l'art. 4 comma 3-bis decreto-legge n. 202/2024 convertito in L. 15/2025, che estende ulteriormente le previsioni di cui sopra;

VISTO il Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano n. 23/77/CR06/C7 relativo all'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del SSN di cui all'art. 1, co. 268, lett. B) della Legge n.234/2021 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'art. 4, commi 9 - *quinquiesdecies*, 9-*sexiesdecies* e *septiesdecies* del D.L. n. 198/2022, introdotti dalla Legge di conversione n. 14/2023 e ss.mm.ii.;

VISTA la direttiva attuativa dell'Assessorato Regionale della Salute prot. n. 24514 del 26.04.2023 con la quale veniva trasmesso il protocollo di intesa sottoscritto in data 31.03.2023 dall'Assessorato Regionale della Salute e le Organizzazioni Sindacali rappresentative della dirigenza e del comparto del SSN contenente le indicazioni operative ed i criteri di priorità da adottare nella procedura di stabilizzazione.

VISTA la nota prot. n. 43887 del 04/08/2023 recante ulteriori chiarimenti in merito alla stabilizzazione del personale precario;

VISTA la nota prot. nota prot. 63583 del 12/12/2023 dell'Assessorato regionale della Salute con allegato parere del Dipartimento della Funzione Pubblica;

SI RENDE NOTO che è indetto avviso di ricognizione finalizzato alla stabilizzazione del personale della dirigenza e del comparto in possesso dei requisiti per la stabilizzazione previsti dall'art. 1 comma 268 lett. b) della Legge n. 234 del 30/12/2021 e ss.mm.ii., in ottemperanza dei criteri di priorità previsti dal Protocollo d'intesa regionale.

La stabilizzazione avverrà in ossequio alla consistenza della dotazione organica e dei relativi posti liberi e vacanti, nonché in coerenza con il PTFP e delle risorse finanziarie disponibili, valutate sulla base delle specifiche esigenze e strategie aziendali e del rispetto del 50% della massa finanziaria assunzionale complessivamente disponibile;

La presente procedura ricognitiva è rivolta al personale della dirigenza e del comparto appartenente al ruolo sanitario e ruolo sociosanitario, del ruolo tecnico, del ruolo professionale e amministrativo anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2025 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.

I profili professionali (o discipline per la dirigenza medico-veterinaria) per i quali potrà presentarsi manifestazione di disponibilità alla stabilizzazione sono quelli descritti all'allegato 2, previsti nella dotazione organica aziendale e da PTFP vigente per i quali è stata verificata la vacanza di posti vacanti;

Si precisa che alla ricognizione per i profili di Assistente Amministrativo e Collaboratore Amministrativo potranno, altresì, partecipare i soggetti reclutati con contratto di lavoro flessibile come Esperti amministrativi, nell'ambito dell'attività legate all'attuazione di Progetti da PSN o da fondi vincolati e l'eventuale inquadramento terrà conto del titolo di studio richiesto dal bando di selezione con il quale si è stati si è stati reclutati;

Art. 2 Previsioni ed avvertenze specifiche

Si precisa e stabilisce, nel rispetto delle ultime disposizioni assessoriali ed in analogia alle previsioni normative statuite dall'art. 20 del D.Lgs 75/2017, per come richiamato dall'art. 1, co. 268 della L. 234/2021 e ss.mm.ii, nonché delle previsioni contenute nei Protocolli d'intesa assessoriali del 31/03/2023 e dal Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 10/05/2023, che:

- 1) l'arco temporale considerabile per le finalità del predetto avviso, entro il quale avere maturato il servizio utile di 18 mesi, sono gli ultimi 8 anni (dal 01/01/2018 al 31/12/2025);
- 2) il servizio a tempo determinato di natura subordinata svolto (in regime di effettiva precarietà) presso Aziende o Enti del SSN dichiarato, deve essere stato effettuato a seguito di reclutamento a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'art. 2-ter e del D.L. 18/2020 conv. nella L. 27/2020;
- 3) non possono presentare istanza per il presente Avviso di stabilizzazione, coloro i quali siano già titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi profilo professionale presso Aziende del SSN o altre pubbliche amministrazioni;
- 4) non è considerabile il servizio svolto con incarico a tempo determinato a seguito di aspettativa concessa da parte dell'Azienda SSN o altra Pubblica Amministrazione di appartenenza, del soggetto che sia già di ruolo nel medesimo tempo del periodo con incarico a termine, ovvero già contrattualizzato a tempo indeterminato in qualsiasi profilo professionale;
- 5) non è in nessun caso considerabile il servizio svolto a tempo indeterminato c/o Enti del SSN o PP.AA. anche nel profilo richiesto a eventuale stabilizzazione;

- 6) è escluso l'inserimento di servizio effettuato con contratti di lavoro in somministrazione (contratti interinali) o con borse di studio, anche se prestati presso Enti del SSN;
- 7) i candidati che intendono presentare istanza per il presente avviso devono essere in possesso di **tutti i requisiti** dallo stesso previsti, la mancanza e/o mancata indicazione anche di uno solo di quelli previsti (e/o errata imputazione dei servizi c/o enti del SSN necessari al raggiungimento dei requisiti per la stabilizzazione) determina l'esclusione dalla procedura di stabilizzazione diretta in questione;
- 8) la condizione di non essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualsiasi profilo professionale presso Aziende del SSN o altre PP.AA., devono permanere da parte del soggetto richiedente, anche per tutta la durata della procedura speciale di cui al presente avviso e fino a definizione e/o eventuale assunzione finale, pena esclusione;
- 9) gli aspiranti devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti per il profilo professionale a stabilizzazione per come statuito dal DPR 483/97 o DPR 220/2001, che costituiscono in ogni caso norme di riferimento specifico per l'accesso dall'esterno;
- 10) è indispensabile l'idoneità fisica all'impiego relativa al profilo professionale richiesto a stabilizzazione.

Nell'espletamento delle procedure, nel caso di posti disponibili inferiori come da piano di fabbisogno rispetto al numero dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, saranno applicati i criteri di priorità di cui ai protocolli d'intesa richiamati in premessa ed allegati al presente avviso, rispettivamente per il comparto e dirigenza non sanitaria e per la dirigenza sanitaria, tenendo conto anche dei successivi chiarimenti da parte dell'Assessorato regionale della salute, e salvo rispetto dell'ordine di graduatoria ove necessaria.

Inoltre, per i profili afferenti al comparto, per i soggetti titolari di contratto flessibile inseriti nei criteri regionali 4) e 5), sarà data priorità, nei rispettivi ambiti, a coloro i quali hanno comunque superato selezione (idoneità ulteriore per selezione non vinta richiamata al criterio 4) con graduatoria approvata in data non anteriore al 01/01/2021 come da disposizione assessoriale di cui alla nota prot. n. 43887/2023).

Art. 3 Domanda di partecipazione e modalità di presentazione

Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda di partecipazione, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatizzata all'indirizzo web <https://asptrapani.selezioneconcorsi.it>; nella sezione "**Avvisi Interni**".

N.B. I soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra potranno presentare domanda di partecipazione a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito web aziendale.

Il termine utile per la presentazione delle istanze di partecipazione scade alle ore 23.59 del 30esimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet istituzionale aziendale. Il termine di presentazione delle domande è perentorio. Si precisa che non verranno prese in considerazione eventuali domande comunque pervenute all'Asp di Trapani in data anteriore o in ogni caso prima della pubblicazione del presente avviso.

La presentazione della domanda secondo il modello informatico implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato

all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di cognizione. I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR n. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003.

Chiarimenti ed informazioni sul presente avviso saranno forniti esclusivamente tramite mail:
tempo.determinato@asptrapani.it;

Art. 4 Norme finali

Si specifica ad ogni effetto, che l'acquisizione delle domande e delle dichiarazioni da parte degli aspiranti presentate nel termine richiesto dall'avviso, non determina alcun diritto all'assunzione a t.i., il presente avviso ha specifica finalità cognitiva al fine di individuare i potenziali profili ed i numeri a eventuale stabilizzazione diretta, ai sensi delle previsioni normative in epigrafe, attese le specifiche esigenze sottese di questa Azienda.

Per tutto quanto non contemplato dal presente avviso, si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso di cognizione, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse o disposizioni di legge o direttive regionali senza che i partecipanti possano sollevare eccezioni o vantare diritti di sorta.

Il Commissario straordinario
(Dott.ssa Sabrina Pulvirenti)

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana



Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Prot/ Servizio I n. 20516

Palermo, 26 APR 2023

OGGETTO: *Protocollo per le stabilizzazioni del personale adottato in applicazione dell'allegato I, art. 4, della Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del c.d. "Decreto Milleproroghe" e dell'art 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.li. - Direttiva attuativa.*

Ai rappresentanti legali
delle Aziende e agli Enti del S.S.R.
LORO SEDI

Com'è noto, l'art. I, comma 268, lett. b) della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, come successivamente modificato e integrato, ha introdotto una nuova disciplina volta alla stabilizzazione del personale sanitario e socio sanitario, prevedendo nell'ultimo testo vigente che gli Enti del Servizio Sanitario nazionale "... (omissis) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1^o luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive."

Con l'approvazione, poi, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione, con modificazioni, del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2022 n. 198), il legislatore nazionale ha previsto, all'art. 4 comma 9 quinquiesdecies, che "Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024 e, al successivo comma sexagesdecies, che "All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022",

Inoltre il comma septuagesdecies della medesima disposizione ha ulteriormente stabilito che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spese di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60".

In coerenza al quadro normativo testé delineato e in un'ottica orientata alla valorizzazione della professionalità acquisita dal personale interessato che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, le Regioni sono state autorizzate - ai sensi del menzionato art.1, comma 268, lett. b) della l. n.234/2021 - ad assumere iniziative dirette alla stabilizzazione di detto personale secondo criteri di priorità da definirsi da parte delle stesse.

Pertanto, questo Asscissorato e le Organizzazioni sindacali che vi hanno prestato adesione, in data 31 marzo 2023, hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa, che si compiega alla presente con effetto di notifica, con il quale vengono fornite le indicazioni operative propedeutiche all'attivazione delle procedure di stabilizzazione e vengono declinati i criteri di priorità prescelti.

Nella specie, il Protocollo prevede, preliminarmente, che le Aziende, entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, dovranno aggiornare i rispettivi piani di fabbisogno del personale, in considerazione delle sopravvenute cessazioni di rapporti contrattuali, delle procedure di stabilizzazione *in itinere* nonché dei reclutamenti già perfezionatisi in applicazione di precedenti stabilizzazioni.

Esaurito tale adempimento, le Aziende dovranno effettuare uno *step* ricognitivo del personale avente i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata in materia di stabilizzazioni, individuando, a saldi invariati e nei limiti del tetto di spesa assegnato, i posti vacanti da destinare alle procedure di stabilizzazione, nel rispetto del limite del 50% delle complessive risorse assunzionali.

Nell'ottica, pertanto, di non disperdere la professionalità acquisita dal personale impiegato durante l'emergenza Covid-19 favorendone, in presenza dei requisiti di legge, i percorsi di stabilizzazione, sarà cura di codeste Aziende sospendere le procedure concorsuali *medio tempore* bandite, sia quelle non ancora avviate sia quelle già avviate ma non ancora concluse con l'approvazione della graduatoria definitiva, onde procedere alla rideterminazione del numero dei posti messi a concorso, tenendo conto anche dei soggetti che hanno maturato i requisiti per la stabilizzazione, come prescritti dalla legge e ulteriormente chiariti e precisati in seno al Protocollo e alla presente direttiva, in coerenza al tetto di spesa assegnato ed entro il limite del 50% delle complessive risorse assunzionali.

Restano escluse da tale previsione le procedure di reclutamento relative all'area medica, le cui croniche carenze di personale non possono incidere sulle scelte di programmazione tra accesso dall'esterno e stabilizzazione.

Al fine di dare massima attuazione ai contenuti del Protocollo alle disposizioni di legge richiamate sopra, nelle more che vengano definiti tutti gli adempimenti previsti dal Protocollo di Intesa, le Aziende in indirizzo potranno procedere alla proroga dei rapporti in essere in scadenza, ove ritenuto necessario ad assicurare l'espletamento di tutte le attività di gestione ordinaria per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, sempre in coerenza con il rispettivo fabbisogno di personale e nei limiti già indicati da ultimo con la circolare assessoriale del 28 febbraio 2023 n. 14487.

Qualora all'esito degli avvisi di ricognizione emergano posti disponibili inferiori al numero di personale avente diritto alla stabilizzazione e fermo restando la conclusione delle procedure di stabilizzazione entro i limiti del tetto di spesa assegnato, l'Azienda interessata dovrà far pervenire una proposta motivata di rimodulazione del P.I.F.P. e della relativa dotazione organica prevedendo:

- le ulteriori necessità di risorse assunzionali per l'aumento dei profili professionali di interesse dell'iter di stabilizzazione, in coerenza con le previsioni di programmazione regionale;
- la determinazione economica dell'incremento previsto discendente dal punto che precede ai fini delle conseguenti valutazioni regionali.

Per il restante personale escluso dalle procedure di stabilizzazione sopra citate e che abbia maturato almeno 6 mesi di servizio durante il periodo dell'emergenza, per come sopra individuato, le Aziende e gli Enti del S.S.R. sono autorizzate, ai sensi e per gli effetti della legge regionale del 12 maggio 2020, n. 9, art. 5, comma 10, a riconoscere un punteggio premiale nella valutazione curriculare pari a 0,3 per mese, sino ad un massimo di punti 7.

Per tali ragioni, le Aziende in indirizzo dovranno provvedere nei bandi di selezione, anche per le procedure in corso e non concluse, il riconoscimento del suddetto punteggio premiale - previa riapertura dei termibi - nella fase della valutazione dei titoli.

In conclusione, si invitano le Aziende e gli Enti di cui in indirizzo a dare puntuale e completa attuazione ai contenuti previsti in seno al Protocollo di Intesa nonché alle precise disposizioni formulate nella presente direttiva, dando comunicazione a questo Assessorato sullo stato di attuazione in ossequio al punto VI del medesimo Protocollo.

L'ASSESSORE
Dott.ssa Giovanna Volo



PROTOCOLLO DI INTESA

tra

La Dott.ssa Giovanna Volo, nella qualità di Assessore Regionale per la Salute della Regione Siciliana, che interviene nel presente atto in rappresentanza dell'Assessorato Regionale della Salute e, per l'effetto, domiciliato in Palermo, in Piazza Ottavio Zullo n. 24, da un lato;

Le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza e del comparto del S.S.R., dall'altro, generalizzati nel documento che si allega al presente Protocollo;

Premesso che

- il D.Lgs. del 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ll recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" prevede per le Pubbliche Amministrazioni la facoltà di instaurare rapporti di lavoro subordinati a tempo determinato nonché contratti di lavoro flessibili;
- il D.Lgs. del 25 maggio 2017, n. 75 - in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - ha previsto un rimedio legislativo per il superamento della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato e flessibili e, dunque, del precariato nella pubblica amministrazione;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misura di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e Imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 il quale, durante il picco dell'emergenza pandemica, ha introdotto eccezionali misure di reclutamento e contrattualizzazione del personale sanitario e non sanitario tese a fronteggiare la pandemia;
- in particolare, la legislazione emergenziale che si è succeduta ed il compendio normativo a cui le Amministrazioni e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale hanno attinto al fine di potenziare i servizi ospedalieri e territoriali per fronteggiare il crescente livello del contagio da Covid-19;
- tali misure eccezionali hanno determinato una diffusa contrattualizzazione "a tempo" del personale del Servizio Sanitario regionale anche per le esigenze connesse alla pandemia;
- che, al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale medico e sanitario, infermieristico e socio sanitario, il legislatore nazionale ha introdotto l'art. 1, comma 268, lett. b. della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 il quale prevede che gli Enti del S.S.N. "Ferma restando l'applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, dal primo luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il

personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorrenti, tra cui le selezioni di cui all'art. 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alla dipendenze di un ente del Servizio Sanitario Nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo i criteri di priorità definiti da ciascuna regione";

- Visto l'art. 35, comma 3 bis, del D.Lgs. n.165/2001 ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico... (omissis)";
- Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 che, all'articolo 1 comma 528, prevede la proroga dei termini per la stabilizzazione ex art. 1 comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021, a favore del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio e che la citata disposizione stabilisce altresì che gli Enti del Sistema sanitario nazionale potranno assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2024 ma anche entro la fine del 2023, tutti i professionisti che abbiano maturato 18 mesi di servizio nella sanità pubblica entro il 31 dicembre 2023 (invece che entro il 30 giugno 2022), di cui almeno 6 nella fase di emergenza nazionale;
- Richiamata la circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in materia di "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del presario", così come integrata dalla circolare n. 1/2018;
- Visti gli atti d'indirizzo di cui alle note prot. nn. 16867 del 23 marzo 2022 e 018122 del 30 marzo 2022 dell'Assessorato della Salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica, con cui sono state impartite alle Aziende del S.S.N. indicazioni operative e chiarimenti inerenti alle procedure di stabilizzazione;
- Viste le circolari dell'Assessorato regionale della Salute del 29.12.2022 prot. n. 57540 avente ad oggetto "Personale impiegato durante l'emergenza Covid-19- Indicazioni operative" e del 28.02.2023 prot. n. 14487, avente ad oggetto "Legge di bilancio n. 234/2021, art. 1 comma 268 lett. b) e successive modifiche e integrazioni - Indicazioni", i cui contenuti, nella parte d'interesse, devono intendersi qui riconfermati;
- Richiamata, altresì, la nota prot. n. 22/154/CR7a/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome avente ad oggetto "Documento sull'applicazione dell'articolo 1, comma 268, lett. b della L. 234/2021 in materia di valorizzazione della professionalità acquistata dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza Covid-19 nelle Aziende ed Enti del SSN", la quale ha inteso fornire un contributo per una omogenea e coerente applicazione delle procedure di stabilizzazione nell'ambito dei diversi sistemi sanitari regionali, da parte delle aziende ed enti del SSN specificando che "In relazione al requisito riferito alla maturazione di almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alla dipendenze di un ente del SSN, si ritiene tenuto conto delle caratteristiche proprie di questo modalità di stabilizzazione e del tenore letterale della norma, che i periodi

BW

computabili sono esclusivamente quelli prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato";

- Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione, con modificazioni, del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2022 n. 198) che, all'allegato 1, art. 4 stabilisce, che *"Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024. [...] All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". [...] Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, ai personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60";*
- Considerato che le disposizioni in esame introducono, dunque, taluna novità rispetto alle originarie previsioni di cui all'art. 1, comma 268, lett. b) della legge n. 234/2021 ed, in estrema sintesi, viene esteso il periodo entro il quale si possono maturare i requisiti utili alla stabilizzazione del personale che ha prestato servizio durante l'emergenza Covid, nonché viene ampliata la platea dei destinatari dei processi di stabilizzazione, ricomprensivo, oltre al personale sanitario e socio sanitario, il personale amministrativo, reclutato anche con contratti flessibili e anche qualora non più in servizio, feroci restando, in ogni caso, i limiti di spesa di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legge n. 35/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 60/2019 e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale;
- Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 35 recante *"Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria"* (c.d. Decreto Calabria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e, segnatamente, l'art. 11;
- Considerato che risultano, in atto, vigenti e plurime normative sulle procedure di stabilizzazione e che pertanto appare necessario procedere, di intesa con le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza e del comparto del S.S.R., a stabilire dei criteri generali al fine di realizzare un'applicazione uniforme della citata normativa nel Servizio Sanitario regionale;
- Ritenuta la necessità di dare seguito alla normativa sopra evocata, nell'ottica di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza da Covid-19, procedendo in ordine di priorità con la stabilizzazione dei titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che attualmente prestano servizio presso le Aziende del SSR ed in possesso dei requisiti della sopra richiamata previsione normativa;
- Considerato che è comune intendimento delle parti - ciascuno per quanto di competenza - agire nell'esclusivo fine di migliorare la capacità di risposta del Servizio Sanitario Regionale ai bisogni delle persone, al fine di rendere esigibile il diritto alla salute, e garantire il superamento del precariato nel comparto Sanità;

- Ritenuto necessario rafforzare, nel processo già avviato dall'Assessorato Regionale alla Salute, il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali confederali e di categoria per acquisire ogni utile contributo per il perseguimento degli obiettivi di valorizzazione delle professionalità acquisite durante l'emergenza pandemica ed il superamento del precariato.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

I.- Obiettivo

Le procedure dovranno essere rivolte alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'art.1, comma 268, dalla L. n. 234/2021, come modificata dal D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14/2023, al fine di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza pandemica da *Covid-19*.

II.- Aziende del Servizio Sanitario destinatarie

I contenuti del presente Protocollo si applicano a tutte le Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, all'IRCSS "Bonino Pulejo", all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.

III.- Personale destinatario e requisiti di ammissione

Ai sensi della vigente normativa e ferme restando l'applicazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, alle Aziende e agli Enti destinatari del presente Protocollo di cui al punto che prevede, dal primo luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, salvo diverse ed ulteriori disposizioni normative sopravvenute, è consentito assumere a tempo indeterminato:

- il personale, dirigenziale e non dirigenziale, sanitario, socioassistenziale e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio;
- il personale che abbia maturato o che maturerà al 31 dicembre 2024 alle dipendenze di un ente del Servizio Sanitario Nazionale almeno dieci mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.

Tale processo di stabilizzazione dovrà avvenire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

IV.- Indicazioni operative

Le Aziende, preliminarmente, dovranno aggiornare, entro trenta giorni dalla notifica del presente Protocollo, i rispettivi Piani di fabbisogno del personale in considerazione delle sopravvenute cessazioni di rapporti contrattuali, delle procedure di stabilizzazione *in itinere* nonché dei reclutamenti già perfezionatisi in applicazione di precedenti stabilizzazioni.

Effettuato tale adempimento, le Aziende potranno avviare le procedure di stabilizzazione mediante adozione di avvisi di ricognizione aziendale del personale individuato al punto III, entro 60 giorni dalla notifica del presente Protocollo, tenendo conto anche di coloro i quali matureranno i requisiti di legge al 31.12.2023.

Tale procedura dovrà essere espletata in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale - opportunamente aggiornato, anche alla luce dell'attuazione delle misure previste dalla Missione 6 del PNRR, secondo le modalità sopra chiarite - e nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

V. Criteri di priorità

Forma restando l'applicazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, le parti convengono di adottare i seguenti criteri di priorità:

- essere, al momento della pubblicazione dell'avviso di ricognizione, in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso l'Azienda precedente e di possedere i requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, lett. b) della Legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 198/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2023;
- in caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al dipendente reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a seguito di selezione pubblica anche non più in servizio e che abbia maturato presso l'Azienda precedente i requisiti previsti dalla normativa in argomento;
- in subordine; la precedenza è riconosciuta al dipendente, in servizio, reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a seguito di selezione pubblica che ha maturato i requisiti di legge anche con contratti di diversa tipologia purché sia prevalente il periodo maturato nel profilo professionale oggetto di stabilizzazione con contratto a tempo determinato;
- in caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al personale con contratto di lavoro flessibile, che abbia maturato i requisiti di legge presso l'Azienda precedente e che risulti già dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica;
- in subordine, al personale con contratto di lavoro flessibile che abbia maturato i requisiti di legge presso l'Azienda precedente, previo esploramento di apposite procedure selettive pubbliche.

Resta ferma, la possibilità per le Aziende, nelle mire del completamento dei percorsi di stabilizzazione, di garantire il mantenimento in servizio del personale ove ritenuto necessario, sulla base di idonea e preventiva ricognizione dei fabbisogni aziendali, anche per assicurare la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Per il restante personale escluso dalle procedure di stabilizzazione sopra citate e che abbia maturato almeno 6 mesi di servizio durante il periodo dell'emergenza, per come sopra individuato, le Aziende e gli Enti del S.S.R. sono autorizzate, ai sensi e per gli effetti della legge regionale del 12 maggio 2020, n. 9, art. 5, comma 10, a riconoscere un punteggio premiale nella valutazione curriculare pari a 0,3 per mese, sino ad un massimo di punti 7.

Qualora all'esito degli avvisi di ricognizione emergano posti disponibili inferiori al numero di personale avente diritto alla stabilizzazione, si avvierà una procedura di confronto tra l'Azienda e l'Assessorato regionale della Salute per individuare le soluzioni più idonee in coerenza al Piano del Fabbisogno Triennale del Personale o comunque entro i limiti del tetto di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e ss.mm.jj.

VI. - Norme finali

L'Assessorato regionale della Salute si impegna ad impartire, con successiva direttiva da adottarsi entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, le opportune disposizioni alle Aziende per dare concreta applicazione a quanto previsto dal medesimo Protocollo, ai sensi della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017.

Il medesimo Assessorato e le Organizzazioni sindacali - che sottoscrivono il presente Protocollo - si impegnano a monitorare periodicamente l'andamento dei processi di stabilizzazione, aggiornando il

documento alla luce di eventuali e future disposizioni normative che potranno modificare in tutto o in parte l'ambito di applicazione del medesimo Protocollo.

Al fine di dare piena e uniforme esecuzione a quanto sopra concordato, le Aziende del S.S.R. dovranno attivare appositi tavoli aziendali di confronto sindacale.
Dall'attuazione del presente protocollo non derivano oneri a carico del bilancio della Regione.

Letto, approvato e sottoscritto

Palermo,

Per l'Assessore Regionale per la Salute:

(Dott.ssa Giovanna Volo)

Per le Organizzazioni Sindacali:

FEDIR RINGRAZIO SALVATORE ALESSANDRO

CIMO GIOSEPPE BENSIGLIO

CISL FP SICILIA PAOLO MONTERA

~ ~ MARCO CORRATO

FET-CISL MODICI ROSA BARBARA VITALE

UIC SALVATORI

NURSING CGS
3/4/2023

PROTOCOLLO DI INTESA PER L'AREA DELLA DIRIGENZA SANITARIA

tra

La Dottoressa Giovanna Volo, nella qualità di Assessore Regionale per la Salute della Regione Siciliana, che interviene nel presente atto in rappresentanza dell'Assessorato Regionale della Salute e, per l'effetto, domiciliato in Palermo, in Piazza Ottavio Ziino n. 24, da un lato;

e

Le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza del S.S.R., dall'altro, generalizzati nel documento che si allega al presente Protocollo;

Premesso che

- il D.Lgs. del 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" prevede per le Pubbliche Amministrazioni la facoltà di instaurare rapporti di lavoro subordinati a tempo determinato nonché contratti di lavoro flessibili;
- il D.Lgs. del 25 maggio 2017, n. 75 - in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - ha previsto un rimedio legislativo per il superamento della reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato e flessibili e, dunque, del precariato nella pubblica amministrazione;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 il quale, durante il picco dell'emergenza pandemica, ha introdotto eccezionali misure di reclutamento e contrattualizzazione del personale sanitario e non sanitario tese a fronteggiare la pandemia;
- in particolare, la legislazione emergenziale che si è succeduta ed il compendio normativo a cui la Amministrazioni e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale hanno attinto al fine di potenziare i servizi ospedalieri e territoriali per fronteggiare il crescente livello del contagio da Covid-19;
- tali misure eccezionali hanno determinato una diffusa contrattualizzazione "a tempo" del personale del Servizio Sanitario regionale anche per le esigenze connesse alla pandemia;
- che, al fine di valorizzare il servizio prestato dal personale medico e sanitario, infermieristico e socio sanitario, il legislatore nazionale ha introdotto l'art. 1, comma 268, lett. b. della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 il quale prevede che gli Enti del

R Rli

S.S.N. "Ferma restando l'applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, dal primo luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'art. 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio Sanitario Nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo i criteri di priorità definiti da ciascuna regione";

- Visto l'art. 35, comma 3 bis, del D.Lgs. n.165/2001 ai sensi del quale "Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili al sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico... (omissis)";
- Visto il D.L. 30 aprile 2019, n. 35 recante "Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria" (c.d. Decreto Calabria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e, segnatamente, l'art. II;
- Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 che, all'articolo 1 comma 528, prevede la proroga dei termini per la stabilizzazione ex art. 1 comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021, a favore del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio e che la citata disposizione stabilisce altresì che gli Enti del Sistema sanitario nazionale potranno assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2024 anziché entro la fine del 2023, tutti i professionisti che abbiano maturato 18 mesi di servizio nella sanità pubblica entro il 31 dicembre 2023 (invece che entro il 30 giugno 2022), di cui almeno 6 nella fase di emergenza nazionale;
- Richiamata la nota prot. n. 22/154/CR7a/C7 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome avente ad oggetto "Documento sull'applicazione dell'articolo 1, comma 268, lett. b dalla L. 234/2021 in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza Covid-19 nelle Aziende ed Enti del SSN", la quale ha inteso fornire un contributo per una omogenea e coerente applicazione delle procedure di stabilizzazione nell'ambito dei diversi sistemi sanitari regionali, da parte dello aziende ed enti del SSN specificando che "In relazione al requisito riferito alla maturazione di almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del SSN, si ritiene tenuto conto delle caratteristiche proprie di questa modalità di stabilizzazione e del tenore letterale della norma, che i periodi

computabili siano esclusivamente quelli prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato";

- Richiamata la circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in materia di "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato", così come integrate dalla circolare n. 1/2018;
- Visti gli atti d'indirizzo di cui alle note prot. nn. 16867 del 23 marzo 2022 e 018122 del 30 marzo 2022 dell'Assessorato della Salute - Dipartimento per la Pianificazione Strategica, con cui sono state impartite alle Aziende del S.S.N. indicazioni operative e chiarimenti incidenti alle procedure di stabilizzazione;
- Viste le circolari dell'Assessorato regionale della Salute del 29.12.2022 prot. n. 57540 avente ad oggetto "Personale impiegato durante l'emergenza Covid 19- Indicazioni operative" e del 28.02.2023 prot. n. 14487, avente ad oggetto "Legge di bilancio n. 4/2021, art. I comma 268 lett. b) e successive modifiche e integrazioni - Indicazioni", i i contenuti, nella parte d'interesse, devono intendersi qui riconfermati;
- Vista la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione, con modificazioni, del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. 29 dicembre 2022 n. 198) che, all'allegato 1, art. 4 stabilisce, che *"Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stabilito al 31 dicembre 2024. [...] All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". [...] Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, sociosanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60"*;
- Considerato che le disposizioni in esame introducono, dunque, talune novità rispetto alle originarie previsioni di cui all'art. 1, comma 268, lett. b) della legge n. 234/2021 ed, in estrema sintesi, viene esteso il periodo entro il quale si possono maturare i requisiti utili alla stabilizzazione del personale che ha prestato servizio durante l'emergenza Covid, nonché viene ampliata la platea dei destinatari dei processi di stabilizzazione, ricomprensivo, oltre ai personale sanitario e socio sanitario, il personale amministrativo, reclutato anche con contratti flessibili e anche qualora non più in servizio, fermi restando, in ogni caso, i limiti di spesa di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legge n. 35/2019, convertito, con

modificazioni, dalla legge 60/2019 e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale;

- Considerato che risultano, in atto, vigenti e plurime normative sulle procedure di **stabilizzazione** e che pertanto appare necessario procedere, di intesa con le Organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza sanitaria del S.S.R., a stabilire dei criteri generali al fine di realizzare un'applicazione uniforme della citata normativa nel Servizio Sanitario regionale;
- Ritenuta la necessità di dare seguito alla normativa sopra evocata, nell'ottica di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza da *Covid-19*, procedendo in ordine di priorità con la stabilizzazione dei titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in possesso dei requisiti della sopra richiamata previsione normativa;
- Considerato che è comune intendimento delle parti - ciascuno per quanto di competenza - agire nell'esclusivo fine di migliorare la capacità di risposta del Servizio Sanitario Regionale ai bisogni delle persone, al fine di rendere esigibile il diritto alla salute e garantire il superamento del pregiato nella Sanità;
- Visto il Protocollo di intesa siglato in data 31.03.2023 tra l'Assessorato regionale della Salute e le OO.SS. rappresentative della dirigenza e del comparto del S.S.R.;
- Vista la direttiva attuativa del citato Protocollo adottata dall'Assessorato regionale della Salute il 26.04.2023 prot n. 24515;
- Considerato che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato nel corso della riunione tenutasi il 10.05.2023, il documento sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale del S.S.N. di cui all'art. 1, comma 268, lett.b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce delle modifiche ed integrazioni contenute nell'articolo 4, commi 9- *quingesdecies*, 9- *sexagesdecies*, 9- *septiesdecies* del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotti dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n.14;
- Tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso delle riunioni tenutesi l'11.05.2023 e 22.05.2023 presso l'Assessorato regionale della Salute, tra l'Assessore e le OO.SS. rappresentative della dirigenza sanitaria;
- Ritenuto, per effetto, di dovere redigere un Protocollo di intesa per l'area della dirigenza sanitaria distinto rispetto al protocollo riferito al comparto che tenga conto anche dei contenuti, per la parte di competenza, del documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 10.05.2023, sopra richiamato;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

I.- Obiettivo

Le procedure dovranno essere rivolte alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'art.1, comma 268, della l. n. 234/2021, come modificata dal D.L. n. 198/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 14/2023, al fine di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio durante l'emergenza pandemica da Covid-19.

II.- Aziende del Servizio Sanitario destinatarie

I contenuti del presente Protocollo si applicano a tutte le Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, all'IRCSS "Bonino Pulejo", all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.

III.- Personale destinatario e requisiti di ammissione

Ai sensi della vigente normativa e ferma restando l'applicazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, alle Aziende e agli Enti destinatari del presente Protocollo di cui al punto che precede, dal primo luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024, salvo diverse ed ulteriori disposizioni normative sopravvenute, è consenito assumere a tempo indeterminato:

- il personale, dirigenziale e non dirigenziale, sanitario, sociosanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile e anche qualora non più in servizio;
- il personale che abbia maturato o che maturerà al 31 dicembre 2024 alle dipendenze di un ente del Servizio Sanitario Nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.

Tale processo di stabilizzazione dovrà avvenire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

IV.- Indicazioni operative

Le Aziende, preliminarmente, devono aggiornare, entro i termini assegnati e nel rispetto delle relazioni sindacali, i rispettivi Piani di fabbisogno del personale in considerazione delle sopravvenute cessazioni di rapporti contrattuali, delle procedure di stabilizzazione *in itinere* nonché dei reclutamenti già perfezionatisi in applicazione di precedenti stabilizzazioni provvedendo - terminata tale attività - a trasmetterne l'esito all'Assessorato regionale della Salute.

Le procedure concorsuali avviate potranno essere definite solo in esito all'atto ricognitivo di cui al precedente periodo, ferme restando il rispetto del limite percentuale del 50% delle risorse assunzionali per garantire l'accesso dall'esterno alle aziende. A tale riguardo si assume quale

RJ

5

BB

SG
U
S
C

criterio tendenziale per l'area della dirigenza medica e medica veterinaria il 50% dei posti per disciplina e per l'area della dirigenza sanitaria il 50% dei posti per profilo professionale.

Effettuato tale adempimento, le Aziende potranno avviare le procedure di stabilizzazione mediante adozione di avvisi di ricognizione aziendale del personale individuato al punto III, entro i termini già assegnati.

Tale procedura dovrà essere espletata in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale - opportunamente e periodicamente aggiornato, anche alla luce dell'attuazione delle misure previste dalla Missione 6 del PNRR, secondo le modalità sopre chiarite - e nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

V. Criteri di priorità

Ferma restando l'applicazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, le parti convengono di adottare i seguenti criteri di priorità:

- la precedenza è riconosciuta al personale reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a seguito di selezione pubblica prioritariamente indetta dall'Azienda procedente - in subordine, da una azienda del S.S.R. e in via ulteriormente subordinata da altre aziende del S.S.N. - in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 268, lett. b) della Legge n. 234/2021, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 198/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14/2023;
- in subordine, la precedenza è riconosciuta al dipendente, in servizio, reclutato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a seguito di selezione pubblica che ha maturato i requisiti di legge anche con contratti di diversa tipologia purché sia prevalente il periodo maturato nel profilo professionale oggetto di stabilizzazione con contratto a tempo determinato;
- in ulteriore subordine, la precedenza è riconosciuta al personale reclutato con contratto di lavoro autonomo in cui parte dei periodi minimi di servizio necessari per la stabilizzazione siano stati svolti con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, previo espletamento di procedura selettiva;
- in caso di ulteriori posti disponibili, la precedenza è riconosciuta al personale con contratto di lavoro flessibile, che abbia maturato i requisiti di legge presso l'Azienda procedente - in subordine da azienda del S.S.R. ed in via ulteriormente subordinata da altre aziende del S.S.N. - e che risulti già dichiarato idoneo non vincitore in una procedura selettiva pubblica di pari qualifica;
- in subordine, al personale con contratto di lavoro flessibile che abbia maturato i requisiti di legge presso l'Azienda procedente - in subordine da azienda del S.S.R. ed in via ulteriormente subordinata da altre aziende del S.S.N. - previo espletamento di apposita procedura selettiva pubblica.

Resta ferma, la possibilità per le Aziende, nelle more del completamento dei percorsi di stabilizzazioni, di garantire il mantenimento in servizio del personale ove ritenuto necessario, sulla base di idonea e preventiva ricognizione dei fabbisogni aziendali, anche per assicurare la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Per il restante personale escluso dalle procedure di stabilizzazione sopra citate e che abbia maturato almeno 6 mesi di servizio durante il periodo dell'emergenza, per come sopra individuato, le Aziende e gli Enti del S.S.R. sono autorizzate, ai sensi e per gli effetti della legge regionale del 12 maggio 2020, n. 9, art. 5, comma 10 e in coerenza alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 483 del 1997 a riconoscere un punteggio premiale nella valutazione *curriculum* sino ad un massimo di punti 4.

Qualora all'esito degli avvisi di ricognizione emergano posti disponibili inferiori al numero di personale avente diritto alla stabilizzazione, si avvierà una procedura di confronto tra l'Azienda e l'Assessorato regionale della Salute per individuare le soluzioni più idonee in coerenza al Piano del Fabbisogno Triennale del Personale e comunque entro i limiti del tetto di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 e ss.mm.ii.

Non è inquadrabile nella dirigenza il personale, reclutato con rapporti di lavoro autonomo, delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica e dell'assistente sociale (appartenente al ruolo socio sanitario) poiché tale dirigenza esercita necessariamente le funzioni di direzione e coordinamento relative alle attività della specifica area professionale e, diversamente della restante dirigenza del ruolo sanitario, ha corrispondenti profili di inquadramento nel comparto.

VI. - Norme finali

L'Assessorato e le Organizzazioni sindacali - che sottoscrivono il presente Protocollo - si impegnano a monitorare periodicamente l'andamento dei processi di stabilizzazione, aggiornando il documento alla luce di eventuali e future disposizioni normative che potranno modificare in tutto o in parte l'ambito di applicazione del medesimo Protocollo.

Al fine di dare piena e uniforme esecuzione a quanto sopra concordato, le Aziende del S.S.R. dovranno attivare appositi tavoli aziendali di confronto sindacale.

Dall'attuazione del presente protocollo non derivano oneri a carico del bilancio della Regione.

Letto, approvato e sottoscritto
Palermo,

Per l'Assessore Regionale per la Salute:
(Dott.ssa Giovanna Volo)

Per le Organizzazioni Sindacali:

UIL FPL MENCI

CISL MEDICI

ANAR ASSISTENZA

CIMO

FPL CBL MENCI

FASSID S. Scudille

FUT

Allegato A

PROFILI E DISCIPLINE STABILIZZAZIONE 2025

RUOLO SANITARIO DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA - DISCIPLINE

OTORINORALINGOIATRIA

OFTALMOLOGIA

CHIRURGIA GENERALE

NEFROLOGIA

RADIOTERAPIA

PEDIATRIA

ANESTESIA E RIANMAZIONE

DIRIGENTE VETERINARIO

RUOLO SANITARIO DIRIGENZA SANITARIA NON MEDICA

DIRIGENTE FARMACISTA

DIRIGENZA BIOLOGO

RUOLO PROFESSIONALE DIRIGENZA PROFESSIONALE

DIRIGENTE AVVOCATO

RUOLO AMMINISTRATIVO COMPARTO - PROFILI

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

RUOLO SANITARIO COMPARTO - PROFILI

DIETISTA

OSTETRICA

INFERMIERE

TERAPISTA OCCUPAZIONALE

FISIOTERAPISTA

TECNICO DI LABORATORIO

TECNICO DI RADIOLOGIA

RUOLO SOCIOSANITARIO COMPARTO - PROFILI

ASSISTENTE SOCIALE

OPERATORE SOCIOSANITARIO

RUOLO TECNICO COMPARTO - PROFILI

EDUCATORE SOCIO PEDAGOGICO

OP. TECNICO MEZZO NAUTICO